



## DETERMINAZIONE N. 842 DEL 23/09/2016

DET\_2016\_0842

**Oggetto: Incarico di assistenza e difesa in giudizio affidato all'Avv. Paolo Golini per la costituzione nel giudizio per Cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 137/2016 - Impegno di spesa**

### IL DIRIGENTE AREA 2

**Vista** la disposizione Sindacale n. 87 del 02/05/2016 con la quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area 2 ;

**Dato atto** che in data 08/06/09 è stata notificata a questa Amministrazione nonché ad una dipendente dell'Ente una citazione a giudizio avanti al Tribunale di Firenze, promossa dai Sigg.ri M.T.R. e G.U. per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell'annullamento, da parte del T.A.R. della Toscana, del permesso a costruire n. 19 del 2006;

**Preso atto** che, per la citazione suddetta, l'Amministrazione per tutelare i propri interessi ha chiesto, con nota prot. 23461 del 16.6.2009, tramite il Broker AON S.p.A. di Firenze, l'apertura di un sinistro sulle polizze assicurative competenti (RCT, RCPatrimoniale e Tutela Giudiziaria);

**Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 105 del 22/06/09, con la quale l'Ente ha accolto la richiesta della dipendente interessata dalla causa facendosi carico degli oneri di assistenza legale nel procedimento sopra richiamato, ai sensi del regolamento per il patrocinio legale a favore dei dipendenti ed amministratori attualmente in essere;

**Richiamate** le determinazioni dirigenziali n. 989 del 17/08/09 e n. 1236 del 16/10/09, con cui si incaricava l'Avv. Paolo Golini del Foro di Firenze di patrocinare questa Amministrazione nel procedimento di cui in narrativa e si dava altresì atto dell'apertura del sinistro, per il tramite della Società Aon spa, Broker dell'Ente, sulla polizza di responsabilità civile verso terzi, sulla polizza di responsabilità civile patrimoniale e sulla polizza di tutela legale;

**Vista** la sentenza n. 2356/2013, con la quale il Tribunale di Firenze ha rigettato le



domande avanzate dai ricorrenti, compensando le spese del giudizio;

**Richiamata** la Deliberazione n. 90 del 3.9.2013 con cui si riconfermava la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 lettere a) e b) del regolamento per la concessione del patrocinio legale;

**Preso atto** che contro la suddetta sentenza le controparti hanno proposto ricorso in appello, notificato al difensore avv. Paolo Golini in data 30/10/2013, iscritto a ruolo con R.G. 2086/2013 ed assegnato alla Prima Sezione della Corte d'Appello di Firenze;

**Dato atto** che il Broker di questo Comune, in seguito al ricevimento del ricorso in appello ricevuto direttamente con lettera del 30.10.2013 inviata dall'Avv. Paolo Golini ha chiesto alle compagnie assicuratrici interessate al caso in oggetto per tutelare gli interessi di questo Comune, la conferma della copertura anche in questo grado di giudizio, ricevendone positiva risposta come da comunicazioni in atti;

**Visto** che il dipendente matricola n. 6516, con lettera prot. n. 42329 del 16/12/2013, ha chiesto a questo Ente, ai sensi del citato Regolamento, di eseguire l'istruttoria per la concessione del patrocinio legale e quindi l'assunzione degli oneri di difesa, come previsto dagli artt. 3, 4 e 5 del suddetto Regolamento, anche in grado di appello;

**Vista** la Deliberazione n. 147 del 16/12/2013 con la quale l'Ente ha accolto la richiesta della dipendente interessata dalla causa facendosi carico degli oneri di assistenza legale anche nell'appello del procedimento sopra richiamato, ai sensi del regolamento per il patrocinio legale a favore dei dipendenti ed amministratori attualmente in essere;

**Richiamata** la determinazione n. 1242 del 2013 con la quale, per i motivi e gli atti sopra citati, l'Ente provvedeva ad attribuire all'Avv. Golini l'incarico di assistere l'Amministrazione avverso il citato appello, costituendo contestualmente impegno contabile per l'importo indicativamente preventivato di Euro 13.363,00;

**Vista** la sentenza n. 137/2016, che ha respinto l'appello condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in Euro 8.160,00 oltre accessori di legge, per un totale quindi di Euro 11.906,42; detta sentenza ha rilevato anche l'assenza di responsabilità in capo alla dipendente matricola n. 6516;

**Dato atto** che in data 22/07/2016 è stato notificato presso lo studio dell'Avv. Golini, difensore dell'Ente e della dipendente anche per l'appello, un ricorso per Cassazione promosso avverso la citata sentenza n. 137/2016 della Corte d'Appello;



**Considerato** che nel suddetto atto sono stati citati il Comune di Bagno a Ripoli e la dipendente matricola n. 6516 in qualità di Posizione Organizzativa di questo Ente presso l'Ufficio Urbanistica e responsabile del procedimento di cui trattasi ai sensi dell'ex art. 5 L. 241/1990;

**Dato atto** che la dipendente matricola n. 6516, con lettera prot. 29739 del 13/09/2016, ha chiesto a questo Ente, ai sensi del vigente regolamento per il "patrocinio legale a favore dei dipendenti ed amministratori" di eseguire l'istruttoria per la concessione del patrocinio legale e quindi l'assunzione degli oneri di difesa come previsto dagli artt. 3, 4 e 5 di detto Regolamento anche per il citato ricorso in Cassazione;

**Ritenuto opportuno** per l'Amministrazione costituirsi nel giudizio promosso per Cassazione, al fine di tutelare al meglio gli interessi dell'Ente;

**Visto** il nulla osta del Sindaco conservato agli atti dell'Amministrazione;

**Visto** il vigente Regolamento comunale per gli incarichi professionali, ed in particolare dall'art. 20, ai sensi del quale *".....il Dirigente dell'Area interessata può conferire gli incarichi in via diretta ad un soggetto di idonea professionalità, individuato discrezionalmente sulla base di apposito preventivo e/o curriculum, senza l'esperienza di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni: (...) c) per attività comportanti prestazioni professionali non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto, ivi compresi i casi in cui il medesimo soggetto abbia già fornito a vario titolo la sua prestazione nel medesimo caso concreto"*;

**Ritenuto** opportuno pertanto attribuire all'avv. Paolo Golini, nell'interesse sia dell'Amministrazione che della dipendente matricola n. 6516, l'incarico avente ad oggetto l'assistenza e difesa per la costituzione in giudizio nel ricorso proposto per Cassazione sopra descritto, avendo il medesimo professionista già assistito entrambi i soggetti nei precedenti gradi di giudizio;

**Dato atto** che l'Avv. Paolo Golini, con nota del 22/09/2016 prot. n. 31052/2016 si è dichiarato disponibile ad assistere l'Ente e la dipendente interessati dal ricorso per Cassazione per un compenso di Euro 10.000,00 oltre spese generali, IVA e CAP, per un totale di Euro 14.591,20, somma ritenuta congrua, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, all'espletamento delle attività difensive in oggetto; sono fatte salve le spese vive e gli oneri e contributi documentati che potranno essere rimessi a



carico dell'Ente dal professionista aggiudicatario, ivi comprese le spese di domiciliazione come disciplinate dall'art. 8 della convenzione allegata; ove l'importo liquidato giudizialmente a favore dell'Ente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato;

**Ritenuto** opportuno, ferma restando la copertura delle spese legali da parte della compagnia assicurativa, costituire a titolo precauzionale un impegno contabile di Euro 14.591,20, onde permettere all'Ente di provvedere direttamente alla liquidazione della notula in caso di eventuali ritardi o contestazioni delle compagnie assicuratrici, dando altresì atto che sono fatte salve le spese di domiciliazione, le spese vive e gli oneri e contributi documentati che potranno essere rimessi a carico degli assistiti dal legale e che pertanto potrà essere necessario integrare l'impegno costituito col presente atto per gli importi eventualmente documentati;

**Dato atto** che il curriculum vitae dell'Avv. Paolo Golini è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

**Dato atto** che il rapporto fra l'Amministrazione e l'Avv. Golini sarà regolato da apposita convenzione, come da schema allegato alla presente determinazione;

**Visto** l'art. 2, comma 3 e l'art. 17 comma 1 del DPR 62/2013, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bagno a Ripoli" approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 30 gennaio 2014";

**Dato atto** che il presente provvedimento, ai fini dell'efficacia, sarà oggetto di pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;

**Visto** il vigente Statuto Comunale, così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25.03.2002, ed in particolare l'art. 37;

**Visto** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art. 66, comma 5, lettera o);

**Visto** il Decreto legislativo n. 267/2000, nonché il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

## **DETERMINA**



- di attribuire all'avv. Paolo Golini, nell'interesse sia dell'Amministrazione che della dipendente matricola n. 6516, l'incarico avente ad oggetto l'assistenza e difesa per la costituzione in giudizio nel ricorso proposto per Cassazione sopra descritto, avendo il medesimo professionista già assistito entrambi i soggetti nel primo grado del medesimo procedimento nonché nel grado di appello;
- di costituire impegno contabile per un importo complessivo di Euro 10.000,00 oltre spese generali, IVA e CAP, per un totale quindi di Euro 14.591,20, in favore dello Studio Legale Associato Gesmundo Golini Calugi, di cui l'Avv. Paolo Golini è un associato, con sede in Firenze, Via G. Capponi 26, P.IVA 05177940482, con imputazione alla missione-programma 1 11, piano finanziario 1.3.2.11.6 sul capitolo n. 670.00.00 "Patrocinio legale" sul bilancio 2016, esigibile nel 2016;
- di dare atto che sono fatte salve le spese di domiciliazione, le spese vive e gli oneri e contributi documentati che potranno essere rimessi a carico dell'Ente dal professionista aggiudicatario e di dare atto che ove l'importo liquidato giudizialmente a favore dell'Ente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato e che pertanto potrà essere necessario integrare l'impegno costituito col presente atto per gli importi eventualmente documentati o liquidati;
- di disporre la consegna all' Avv. Paolo Golini dell'indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bagno a Ripoli" approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 30 gennaio 2014 in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.;
- di dare atto che il presente provvedimento, ai fini dell'efficacia, sarà oggetto di pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente Area 2  
Ing. Andrea Focardi

\* \* \*

Il Segretario Generale, responsabile dell'Area Organizzazione e Programmazione, provvede a costituire impegno contabile n. **16/1525** pari ad Euro **14.591,20** per l'incarico sopra richiamato in favore dello Studio Legale Associato Gesmundo Golini Calugi,

Pag. 5



di cui l'Avv. Paolo Golini è un associato, con sede in Firenze, Via G. Capponi 26, P.IVA 05177940482, ferma restando la copertura delle spese da parte della compagnia assicurativa, con imputazione alla missione-programma 1 11, piano finanziario 1.3.2.11.6 sul capitolo n. 670.00.00 "Patrocinio legale" sul bilancio 2016, esigibile nel 2016;

Il Segretario Generale  
Avv. Maria Benedetta Dupuis

Area 1

Vista la regolarità contabile; si attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. E' esecutiva.

Bagno a Ripoli

Il Dirigente Area 1  
Dott. Dario Navarrini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://servizi.055055.it/albofe/home?ente=048001> e, successivamente <https://servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048001>*



## ALL. A - SCHEMA

### CONVENZIONE DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE

L'anno ....., addì ....., in Bagno a Ripoli e nella Sede Comunale – Ufficio Dirigente Area ....

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

#### TRA

Il Comune di Bagno a Ripoli (di seguito: Comune), con sede in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria 1, C.F. 01329130486, in persona del Dott. ...., nato a ....., il ....., il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Dirigente dell'Area ....;

#### E

L' Avv.....(di seguito: legale), con studio in ....., Codice Fiscale.....;

#### PREMESSO CHE:

- il Comune di Bagno a Ripoli ha l'esigenza di individuare un legale a cui affidare un incarico di assistenza e difesa in giudizio che consiste ;
- con la Determinazione del Dirigente Area .... n. .... del.....si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico suddetto;
- con la medesima Determinazione del Dirigente Area ... n. .... del ..... è stato approvato lo schema della presente convenzione d'incarico;

#### CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di incarico in oggetto, secondo le seguenti modalità e condizioni:

**Art. 1** – La presente convenzione disciplina l'incarico di assistenza e difesa in giudizio in relazione alla proposizione di .... a tutela degli interessi dell'Ente.

**Art. 2-** Il legale si rende disponibile a percepire un compenso pari ad Euro ..... oltre spese generali, IVA e CAP, per l'incarico in oggetto; detta somma risulta congrua



secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55; sono fatte salve le spese vive e gli oneri e contributi documentati che potranno essere rimessi a carico dell'Ente dal legale, ivi comprese le spese di domiciliazione come disciplinate dall'art. 8 della convenzione allegata. Il Comune è tenuto a corrispondere al legale incaricato l'intero importo di cui alla presente convenzione, indipendentemente dalla eventuale minore liquidazione giudiziale e dal relativo onere di rifusione posto a carico della controparte. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.

**Art. 3** - Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, allegando la relativa documentazione e fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il legale si impegna altresì a richiedere la unificazione di eventuali giudizi aventi lo stesso oggetto. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione delle vertenze. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito dei provvedimenti giurisdizionali. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

**Art. 4** - Il professionista incaricato dichiara che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare del legale, a fronte della violazione anche di una sola delle predette prescrizioni l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la presente convenzione ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

**Art. 5** – Il Comune può procedere alla risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c., oltre che nel caso previsto all'articolo precedente, anche nei seguenti casi:

a) in caso di mancato rispetto dei tempi strettamente connessi alla tipologia del supporto richiesto e/o delle modalità di esecuzione dell'incarico pattuite mediante la presente



convenzione;

b) nel caso in cui il professionista non adempia usando la diligenza che l'incarico richiede ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c..

E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento del danno.

**Art. 6** – Il Comune ha la facoltà di revocare l'incarico, mediante atto idoneamente motivato, nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario con il legale incaricato ovvero quando ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico. In tal caso l'Amministrazione, con almeno dieci giorni di anticipo, dà avviso della propria intenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e la revoca è efficace dal momento del ricevimento della stessa. E' fatta comunque salva la corresponsione da parte del Comune al professionista delle spese necessarie sostenute e del compenso per l'attività espletata fino alla data di efficacia della revoca, il tutto nei limiti fissati al precedente articolo 2.

**Art. 7** - Il legale incaricato si obbliga ad osservare strettamente il codice deontologico ed a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per tutta la durata del rapporto instaurato con la presente convenzione.

**Art. 8**– Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Il professionista può ricorrere all'assistenza di un domiciliatario. In tal caso, la scelta è fatta liberamente dal professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune. Gli oneri e/o le spese per tale assistenza verranno corrisposti al domiciliatario dal professionista incaricato principale, il quale provvederà ad includere nella propria notula la relativa somma.

**Art. 9** – Il legale ha facoltà di rinunciare all'incarico per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti fissati all'art. 2, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

**Art. 10** – Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utili all'espletamento dell'incarico.

**Art. 11** – La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

**Art. 12** – Il Comune, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive



modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

**Art. 13** – Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

**Art. 14** – La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI  
.....

IL PROFESSIONISTA  
AVV.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3), 4), 5) e 6).

PER IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI  
.....

IL PROFESSIONISTA  
AVV.....